



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 02/7/2007 n. 620

**IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE**  
Area Ecologia

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE N. 66/2007 del 28/6/2007. - D.Lgs. 152/2006 art. 208 -  
impianto per il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti  
amianto  
**Ditta:** TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. SAS  
**P. IVA/C.F:** 01281880425  
**Sede legale:** VIA S.ANTONIO 10 - OSIMO  
**Sede dell'impianto:** VIA PANGRAZI 4A - OSIMO

**DESTINATARI**

- Ragioneria
- Settore IX

Ancona. - 2 luglio, 2007

Il Dirigente del Settore  
Ing Massimo Sbriscia



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/4/2006;
- VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alla Provincia;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del 12/07/02 n° 387, concernente la Composizione e Funzionamento della Conferenza di cui all'Art. 27 del D.Lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ed il procedimento di rilascio delle autorizzazioni;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 270 del 10/09/2002, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, lett. b), del D.Lgs. 05/02/97 n 22 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA la domanda presentata unitamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 9 L.R. 7/2004, attivata presso l'Area segreteria tecnica del VII Settore di questa Provincia, il 01/08/2006 e la documentazione ad essa allegata con la quale la Ditta in oggetto ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto sito in VIA PANGRAZI 4A nel Comune di OSIMO;
- PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente del VII Settore n. 187 del 20/4/2007, si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo al progetto di SIA presentato, con prescrizioni e azioni mitigative;
- PRESO ATTO che l'istruttoria ai sensi dell'art. 208 è stata svolta contestualmente a quella di cui alla L.R. 7/2004;
- RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## DETERMINA

1. Di **approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, il progetto presentato in data 01/08/2006 dalla Ditta **TECNOCOPERTURE di Principi Fabio e C. SAS** (P. IVA 01281880425), con sede legale in VIA S.ANTONIO 10 – OSIMO e sede dell'impianto in



Provincia  
di Ancona

VIA PANGRAZI 4A – OSIMO, individuato al Foglio n. 76, particella n. 375/sub2, per esercitare l'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.

- II. Di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, la realizzazione dell'impianto in oggetto e la gestione dello stesso, per un periodo di 10 anni dalla data del presente atto, limitatamente alle operazioni di smaltimento di rifiuti classificate D15, per le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:D15)	Quantità Max Stoccabile(tonn)
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
1706	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
170605 *	materiali da costruzione contenenti amianto	150

- III. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività deve essere conforme al progetto approvato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, e deve essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- b) il trasporto dei rifiuti conferiti nell'impianto o avviati a smaltimento deve essere accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006;
- c) al soggetto autorizzato è fatto obbligo di assicurare la regolare tenuta di un registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. n. 152 del 3/4/2006;
- d) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- e) **la ditta è tenuta al rispetto di tutte le osservazioni e prescrizioni contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale" parte integrante della Determinazione del Dirigente del VII Settore n. 187 del 20/4/2007;**
- f) i piazzali e le zone di manovra dove avvengono le operazioni di ricezione/movimentazione dei rifiuti devono essere mantenuti costantemente puliti;
- g) Entro 1 mese dalla data del presente atto deve essere presentata un'apposita valutazione di impatto acustico "*post operam*" comprensiva di tutte le fasi di lavorazione riscontrabili in una giornata "tipo" dell'attività prevedendo il funzionamento contemporaneo dei diversi macchinari nelle posizioni più prossime agli ambienti abitativi, comprensiva di tutte le attività delle apparecchiature utilizzate, delle operazioni di movimentazione, di carico e scarico e del traffico veicolare degli automezzi. La relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica, dovrà contenere rilievi fonometrici eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia del rumore ambientale che di quello residuo in corrispondenza di tutti i punti precedentemente individuati, pertanto sia ai confini dell'area del sito in oggetto, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini, sia ad 1 metro dalle principali fonti di disturbo. La relazione tecnica dovrà riportare il livello di potenza sonora dei macchinari e degli automezzi ed il confronto con i limiti di emissione ed immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica del Comune di Osimo, nonché il limite di immissione differenziale. La relazione tecnica, corredata della descrizione dell'attività durante la giornata "tipo", del n° degli addetti e di opportuna planimetria in scala, con indicati i punti





Provincia  
di Ancona

di misura, l'ambiente abitativo la posizione delle sorgenti, le reciproche distanze minime sorgente- recettore ed i principali assi viari, dovrà essere inviata alla Provincia, al Comune di Osimo e all'ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore;

- h) le lastre piane o ondulate di cemento amianto che vengono portate in deposito devono essere incapsulate, cioè ricoperte da prodotti impregnanti che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto;
- i) il trasporto deve avvenire preferibilmente in container chiuso;
- j) le lastre devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento;
- k) i rifiuti devono essere imballati con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali;
- l) tutti i materiali devono pervenire in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti;
- m) se viene trattato materiale friabile, i sacchi vanno riempiti per non più di due terzi in modo che non ecceda i 30 Kg di peso;
- n) deve essere limitata l'altezza dei rifiuti in deposito al fine di garantire l'integrità degli involucri protettivi e del materiale imballato;
- o) la ditta è tenuta ad effettuare entro il **31 gennaio e il 31 luglio** di ogni anno la **comunicazione** sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero nel semestre precedente, secondo lo schema approvato dalla Regione Marche con DGR n. 144 dell'11/02/2003.
- p) la ditta deve prestare, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, idonea **garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto o in alternativa a 5 anni con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza**, per la copertura:
  - dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
  - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
  - dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
  - dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
  - dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

**In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.**

Tale garanzia è determinata nella misura di **€ 155.000 (centocinquantacinquemila/00)** e deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

